



***REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI***

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo di ogni attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali, così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, dalle LL.RR. 25 e 30 del 2000, dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni nelle materie di cui al comma 1, che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito, se necessario, il parere della Conferenza dei Capi Gruppo o del Segretario comunale.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1.
2. Le eccezioni sollevate durante le sedute dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per la loro soluzione al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva riunione. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al quarto comma.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle riunioni, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi gruppo.
5. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza, il Presidente rimette la soluzione al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. L'interpretazione della norma ha validità permanente. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Art. 3 - Luogo delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta Comunale.
2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta Comunale, al Segretario Comunale e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno. Possono inoltre intervenire i Rappresentanti degli Uffici Comunali competenti per materia, e i Revisori dei Conti, per fornire informazioni e chiarimenti sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che la riunione del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, ovvero in caso di esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
5. La sede ove si tiene la riunione del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
6. Il giorno in cui si tiene la riunione, all'esterno della sede, vengono esposte la Bandiera Italiana, quella della Regione Siciliana e quella dell'Unione Europea.

Art. 4 - Pubblicità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento, segno di approvazione o disapprovazione.
2. La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati dati sensibili ed argomenti che implicano apprezzamento o giudizi sulle qualità morali di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della riunione.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta del Presidente, sentiti i Capigruppo, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
5. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Comunale e i rappresentanti delle forze dell'ordine tutti vincolati al segreto d'ufficio.
6. In ogni caso dovranno essere adottati, anche nella redazione dei verbali, tutti gli accorgimenti necessari per poter rispettare le disposizioni della Legge 31.12.1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni sul trattamento, di dati sensibili.

Art. 5 - Adunanze aperte

1. In presenza di particolari condizioni o per rilevanti motivi d'interesse della comunità su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali riunioni hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Capo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 6 - Mandato elettivo

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o degli organismi di cui fanno parte.
2. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
3. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, ovvero il Consigliere presente che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o Commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere nominato dal Consiglio in seduta pubblica, su designazione dei Capigruppo, garantendo, se prevista, la presenza della minoranza.

Art. 7 - Obbligo di astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge.
3. Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 57/95.

4. Qualora i Consiglieri che abbiano dichiarato, di essere obbligati all'astensione ai sensi dei commi precedenti, non dovessero allontanarsi dall'aula, non verranno computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.

Art. 8 - Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni, la decadenza per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e la conseguente surroga, sono regolate dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.

2. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate personalmente al Consiglio Comunale mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente e assunta immediatamente al protocollo del Comune. Le dimissioni sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.

3. Il Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a cinque riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del Presidente di propria iniziativa o su istanza di un Consigliere Comunale o di un elettore.

4. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Il Consigliere interessato dalla proposta di decadenza può esporre per iscritto o oralmente nel corso della relativa seduta le sue giustificazioni.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.

Art. 9 - Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico - amministrativo attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza o sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante mozioni, risoluzioni o ordini del giorno, per casi particolari o problemi generali.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame o un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

4. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.

Capo III

GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 10 – I Gruppi Consiliari - La Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da tre o più componenti di norma eletti nella stessa lista. Il Consigliere singolo può aderire al gruppo misto, ove costituito.
2. Ogni gruppo nomina un capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali.
3. Della costituzione di ogni gruppo, il Capogruppo dà comunicazione in Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
4. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale e lo coadiuva nella organizzazione dei lavori consiliari.
5. Alla conferenza dei capigruppo compete, tra l'altro, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del presente Regolamento.

Art. 11 - Il Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
3. Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il vice Presidente, il Consigliere anziano procede all'appello dei Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
4. Il Consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al Presidente e al Segretario Comunale, i verbali delle deliberazioni.

Art.12 – Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Consiglio, ai suoi organi ai Consiglieri.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.
3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 13 - Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari, compresa la convocazione e la Presidenza del Consiglio Comunale e della Conferenza dei Capigruppo e l'attivazione delle Commissioni Consiliari ai cui lavori può partecipare senza diritto di voto.

Inoltre, cura la programmazione delle risorse assegnate per il funzionamento del Consiglio Comunale e impartisce direttive per la funzionalità e l'organizzazione del Consiglio stesso e dei suoi organi.

2. Il Presidente presiede il Consiglio Comunale, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlate e stabilisce i tempi della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.

3. Il Presidente esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, la riunione.

4. Il Presidente può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.

5. Il Presidente può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai Responsabili degli Uffici Comunali sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.

Capo IV

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 14 – Convocazione

1. La convocazione è disposta dal Presidente in carica mediante avviso notificato ai Consiglieri Comunali tramite il messo comunale.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e nei casi di inerzia previsti dallo Statuto, la convocazione è disposta da chi lo sostituisce a norma del presente Regolamento.

3. Il Consiglio comunale è di norma convocato in riunione ordinaria per l'esercizio delle sue funzioni.

4. Al di fuori dei casi di riunione ordinaria, il Consiglio è convocato in riunione straordinaria su iniziativa del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. La riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi, rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

La convocazione d'urgenza è disposta dal Presidente che ne giustifica i motivi nell'avviso di convocazione. In caso di convocazione straordinaria richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali, eventuali motivi d'urgenza devono essere indicati dai richiedenti e sono valutati dal Presidente.

6. La convocazione del Consiglio comunale è disposta con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora della seduta, della sede dove la stessa sarà tenuta e dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.

7. L'avviso di convocazione deve precisare se la riunione ha carattere ordinario o straordinario e, se viene convocata d'urgenza, devono esserne indicati i motivi.

Art. 15 - Ordine del giorno

1. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuare con certezza l'oggetto da trattare.

2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente, ai Consiglieri Comunali e ai Responsabili delle Aree in cui si articola la struttura amministrativa dell'Ente, per le materie di competenza.

4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere Comunale, a mezzo di un messo comunale che rimette alla segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti della riunione consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.

5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.

6. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio senza bisogno di osservare altre formalità. Con l'affissione dell'avviso si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di convocazione.

Art. 16 - Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri:

- per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale delle opere pubbliche, strumenti urbanistici e regolamenti, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;
- per le riunioni straordinarie, almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta;
- per le riunioni urgenti, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

2. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, non si computa il giorno della consegna dell'avviso ma quello della riunione.

3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

4. I motivi dell'urgenza o la necessità di discutere argomenti sopravvenuti possono essere non accettati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata al giorno successivo.

5. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 17 - Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni ordinarie, straordinarie e urgenti e pubblicato all'albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario Comunale cura la pubblicazione dell'avviso della riunione.

2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle riunioni - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura del Segretario Comunale:

- al Sindaco e agli Assessori;
- all'Assessorato regionale EE.LL.;
- alla Prefettura;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;
- al Comandante della Polizia Municipale;
- ai Responsabili delle Aree in cui si articola la struttura amministrativa del Comune.

Art. 18 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno tre giorni prima della seduta. Nel termine non si computa il giorno di deposito e si computa quello in cui dovrà tenersi la seduta. Nel termine sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Gli atti relativi alle riunioni convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della seduta.

2. La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario Comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri e delle attestazioni necessarie, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

4. All'inizio della seduta, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della riunione e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 19 - Presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione

1. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione iscritta all'ordine del giorno possono essere presentati solo per iscritto e fino ad un'ora prima dell'inizio della seduta consiliare in cui devono essere trattati. Sono fatti salvi i diversi termini previsti nel vigente Regolamento di Contabilità.

2. Gli emendamenti possono essere: soppressivi, modificativi o aggiuntivi.

- Gli emendamenti soppressivi devono indicare con chiarezza e inequivocabilità le parti della proposta di deliberazione di cui si chiede la cancellazione;

- Gli emendamenti modificativi devono indicare con chiarezza e inequivocabilità le parti della proposta di deliberazione di cui si chiede la modifica e i termini della modifica stessa;

- Gli emendamenti aggiuntivi devono indicare con chiarezza e inequivocabilità la parte da aggiungere alla proposta di deliberazione e in quale punto della stessa debbano essere aggiunti.

3. Sulla base degli elementi sopra riportati, il Presidente decide in seduta sull'ammissibilità degli emendamenti alla discussione e alla votazione.

4. Sugli emendamenti proposti devono essere acquisiti i pareri prescritti dalla legge.

Art. 20 - L'informazione dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio cura che le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, siano trasmesse ai Capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Capo V

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21 - Validità delle riunioni

1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica, tranne che nella seduta di prosecuzione.
2. Nella o durante la seduta di inizio la mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la stessa è rinviata, in prosecuzione, al giorno successivo, alla stessa ora prevista nell'avviso di convocazione per l'inizio della seduta, con i punti residui del medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
3. Mancando il numero legale in apertura di seduta, il Presidente può disporre che fino all'inizio della seduta di ripresa, possano essere sottoposte al Sindaco interrogazioni ovvero che il Consiglio Comunale si occupi di adempimenti per i quali non è prescritta votazione.
4. Nella seduta di prosecuzione, per la validità delle deliberazioni, è sufficiente l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa.
Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo della presenza di un terzo, si computano per unità.
5. Le sedute non possono iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione. La presenza dei Consiglieri viene accertata dal Segretario Comunale mediante appello nominale.
6. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni. Il numero legale è verificato dal Segretario Comunale mediante appello nominale, prima di ogni votazione. I Consiglieri che entrano in aula o che se ne allontanano, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale ne darà atto nel verbale.

Art. 22 - Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire alle riunioni del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione.
Le proposte sono illustrate prima della loro discussione, i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione.

Art. 23 - La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal presente regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Il Segretario, in caso di impedimento temporaneo o di astensione prevista dalla legge, è sostituito dal Vice Segretario.

3. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

Art. 24 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi relativi all'argomento in esame.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta, sentiti i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause.

5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per la durata della trattazione dell'argomento in discussione o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del Consigliere per la durata dell'intera seduta.

Art. 25 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle riunioni seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine ai dialoghi e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.

3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

Art. 26 - Ordine dei lavori e svolgimento della discussione

1. Gli argomenti all'ordine del giorno devono essere trattati secondo l'ordine stabilito dal Presidente nell'avviso di convocazione.

2. Su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri presenti, il Presidente, sentiti i Capi gruppo, sottopone alla votazione del Consiglio l'anticipazione della trattazione e della votazione di uno o più punti all'ordine del giorno.

3. Terminata la lettura della proposta e l'eventuale illustrazione dell'argomento da parte del relatore o del Sindaco o suo delegato, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione,

4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o di altro Consigliere.
5. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente articolo 23 e, di norma per non più di dieci minuti ciascuno,
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Presidente può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, solo per le dichiarazioni di voto da parte del capo gruppo, per una durata non superiore a cinque minuti ciascuno. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art. 27 - Interrogazioni

1. Nell'ordine del giorno sarà inserito, a inizio seduta, un punto riguardante la trattazione delle interrogazioni dei Consiglieri al Sindaco il quale potrà rispondere anche a mezzo di un Assessore delegato.
2. Le interrogazioni possono essere inviate anche in precedenza in forma scritta. In tal caso il Consigliere interrogante dichiara se intende avere risposta orale in Consiglio Comunale o per iscritto. In tale ultima evenienza la risposta deve essere trasmessa al domicilio del Consigliere interrogante nel termine di trenta giorni.
3. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Sindaco o alla Giunta Municipale e se sia esatta, se egli intenda comunicare al Consiglio Comunale il contenuto di documenti, se sia stata presa o si stia per prendere decisione su oggetti determinati.
4. Le interrogazioni presentate in forma scritta vengono lette dal Presidente in occasione della prima seduta utile successiva alla formulazione delle stesse, secondo il loro ordine cronologico.
5. il Sindaco o l'assessore cui l'interrogazione è rivolta risponderà immediatamente, salvo che dichiararsi di non poter rispondere dandone precisa motivazione. In tal caso la risposta verrà data nella seduta successiva.
6. Le dichiarazioni del Sindaco e degli Assessori su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a una sola replica da parte dell'interrogante, per dichiarare se sia stato o meno adeguatamente soddisfatto dalla risposta. Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti. Se l'interrogante non si trova presente quando viene letta l'interrogazione dallo stesso presentata, dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore chiamato in causa non avrà luogo alcuna replica.
7. Il tempo consentito, nel corso di una seduta, per trattare le interrogazioni è limitato a non più di un'ora. Quelle non trattate entro tale termine saranno rinviate alla seduta successiva.

Art.28 - Ordini del Giorno, Risoluzioni, Mozioni

1. L'ordine del giorno è presentato al voto del Consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto a disciplinarne i lavori. Richiede un voto espresso del Consiglio.

2. Le risoluzioni, volte a fare discutere il Consiglio Comunale su temi che interessano l'Amministrazione, contengono obiettivi, principi e criteri informatori dell'Attività dell'Ente.
3. Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
4. Risoluzioni e mozioni hanno natura di proposta di deliberazione.
5. Il Consiglio Comunale può altresì essere convocato per discutere, senza deliberare, su specifici argomenti che interessano l'Amministrazione dell'Ente o la collettività. L'argomento da discutere dovrà essere specificatamente indicato dal Consigliere che ne chiede l'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 29 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra riunione, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono esaminate e poste in votazione, prima della discussione dell'argomento all'ordine del giorno cui si riferiscono.

Art. 30 - Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente.
2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 31 - Termine della riunione

1. I giorni, le ore e i tempi delle riunioni ordinarie sono stabiliti dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.
3. Qualora un terzo dei Consiglieri faccia richiesta di continuare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in altra data, il Presidente, sentiti i Capigruppo presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui continuare i lavori. La decisione del Presidente è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.
4. Del rinvio si intendono formalmente avvertiti i Consiglieri presenti. Della data fissata per il rinvio deve essere data comunicazione agli assenti a mezzo notifica almeno 24 ore prima della data e dell'ora fissata per l'inizio della seduta.

Capo VI

VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Art. 32 - Le votazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera su proposta di deliberazione. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, di cui uno di minoranza ove possibile, per le funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato sempre con l'assistenza degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria.
4. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese, per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione. Al termine dell'esame e della votazione delle singole parti la proposta deve essere nuovamente posta in votazione nel suo complesso;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Prima di ogni votazione il Segretario Comunale effettua l'appello nominale. Effettuato l'appello nominale inizia la fase di votazione e non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati.
7. Fino all'inizio della fase di votazione è in facoltà del proponente revocare la propria proposta di deliberazione.

Art. 33 - Forme di votazioni

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione

2. Alla votazione per appello nominale si procede su iniziativa del Presidente. Il Segretario Comunale effettua l'appello e i Consiglieri Comunali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o NO se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, e recano all'interno il timbro dell'ufficio di segreteria;
- b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.
- c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti.
- d) quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
- e) Coloro che votano scheda bianca sono computati come presenti e manifestano in tal modo la loro astensione;
- f) Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

Art 34 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel numero dei presenti tranne nei casi di astensione obbligatoria disciplinati dal precedente articolo 7.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa riunione.

4. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

Art. 35 - Redazione del verbale

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni adottate.

2. La loro redazione è curata dal Segretario Comunale.

3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo

integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed degli astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati sintetizzando con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun Consigliere. Gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario Comunale in seduta. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario Comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione senza scendere in particolari specie se possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art 36 - Approvazione del verbale

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario Comunale, vengono pubblicati in copia conforme e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria.

2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima riunione utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti e se possono essere dati per letti. Se nessuno interviene l'approvazione dei verbali viene posta in votazione.

3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura deverbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate per iscritto e proposte al Presidente in seduta, riportando quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

5. Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Se la proposta di rettifica è approvata il Segretario Comunale provvede ad apportare al verbale le correzioni dovute.

Capo VII

AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

Art. 37 - Principi generali

1. Il Presidente per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per quello delle Commissioni Consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune.
2. Per assicurarne l'autonomia funzionale e organizzativa il Consiglio dovrà essere dotato, in relazione alle risorse del Comune, di un adeguato e idoneo ufficio e di adeguate risorse finanziarie.

Art. 38 - Risorse

1. Nel bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, alle spese istituzionali connesse alle funzioni del Presidente del Consiglio e allo status dei Consiglieri sono allocate in modo da essere distinte dalle altre spese per gli organi istituzionali.
2. La programmazione dell'utilizzo delle risorse è demandata al Presidente del Consiglio che, sentita la Conferenza dei Capigruppo, la specificherà con atti di indirizzo e programmazione al Responsabile della struttura operativa competente a garantire la funzionalità del Consiglio.

Art. 39 - Servizi

1. L'unità operativa che si occupa dei servizi necessari a garantire la funzionalità del Consiglio Comunale e dei suoi organi, così come definiti dallo Statuto, esplica compiti di supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberanti, per le attività istituzionali connesse alle relative funzioni, per l'esercizio delle prerogative attribuite per legge, Statuto e regolamento ai Consiglieri, ai gruppi consiliari e al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Segretario Comunale assicura il funzionamento degli organi consiliari, la verbalizzazione delle sedute, la redazione degli atti e dei provvedimenti, la registrazione e le procedure conseguenti. Il Segretario Comunale supporta il Presidente del Consiglio Comunale nelle sue funzioni istituzionali.

Art. 40 - Attività di gestione

1. Il Presidente del Consiglio autorizza le missioni dei Consiglieri, indicando i motivi, il luogo, il modo e il tempo della missione. Il Segretario Comunale o il responsabile della struttura che assicura la funzionalità del Consiglio Comunale provvede alla liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute.
2. Il Segretario Comunale provvede anche alla liquidazione delle indennità di funzione, del rimborso spese, dei gettoni e degli oneri previdenziali e assistenziali collegati alla presenza, mentre

per le indennità periodiche e i relativi oneri, il servizio finanziario provvedere direttamente all'emissione del relativo mandato di pagamento.

3. Compete ai Segretario Comunale la certificazione delle presenze dei Consiglieri per l'espletamento del proprio mandato.

Capo VIII

COMMISSIONE CONSILIARI

Art. 41 - Tipologia delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari costituiscono arti colazione del Consiglio Comunale e nell'esercizio delle loro funzioni ne supportano l'attività.
2. Con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, il Consiglio Comunale può istituire nel proprio ambito Commissioni Consiliari permanenti e non permanenti.
3. Le Commissioni permanenti sono istituite per l'esame preliminare degli atti da sottoporre alla discussione e alla deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Le Commissioni Consiliari non permanenti possono essere istituite per motivi di indagine o per motivi di studio.

Art. 42 - Istituzione e cessazione

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, istituisce nel proprio ambito, con propria deliberazione e con criterio proporzionale, le Commissioni Consiliari permanenti e determina, per ciascuna di esse, le materie di competenza ed il numero dei componenti che non può essere inferiore a tre e superiore a cinque.
2. Il Consiglio Comunale può, in ogni momento, istituire nuove Commissioni permanenti o modificare le competenze di quelle esistenti.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica sino alla data di Pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
4. Il Consiglio Comunale può istituire – a maggioranza assoluta - con propria deliberazione, Commissioni non permanenti di studio e Commissioni non permanenti di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

Art. 43 - Compiti

1. Le Commissioni permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il compito di:
 - a) svolgere funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di competenza del Consiglio Comunale;

- b) esaminare e approfondire questioni di interesse cittadino loro demandate dal Consiglio Comunale o dal Presidente del Consiglio Comunale;
- c) formulare, su richiesta di Presidenti di altre Commissioni, pareri non necessari né vincolanti, su questioni all'esame di tali Commissioni, relativamente ai punti rientranti nelle proprie competenze.

2. Nell'esercizio delle funzioni istruttorie è in facoltà delle Commissioni Consiliari, elaborare emendamenti alle proposte di deliberazione sottoposte al loro esame. In tal caso il Presidente del Consiglio Comunale può porre in discussione e in votazione in seduta il testo dell'emendamento contenuto nel verbale di seduta approvato dalla Commissione Consiliare, purché presenti tutti gli elementi di cui all'art. 19 del presente Regolamento e sia stato depositato nei termini in Segreteria

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti si pronunciano sulle proposte di deliberazione, in tempo utile per la seduta consiliare in cui le stesse sono iscritte all'ordine del giorno. Negli altri casi, i termini per l'esame dei provvedimenti demandati alle singole Commissioni sono stabiliti dai Presidenti delle stesse, di concerto con il Presidente del Consiglio Comunale

4. Qualora la Commissione non esprima il proprio parere in tempo utile o nel termine stabilito, è facoltà del Presidente del Consiglio Comunale disporre comunque la trattazione in Consiglio Comunale dell'argomento all'ordine del giorno.

Art. 44 – Competenze per materia

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza su tutti gli aspetti dell'Amministrazione Comunale in relazione alle materie a ciascuna di esse attribuite.

2. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva, il Presidente del Consiglio ne attribuisce l'esame alla Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

3. Nel caso in cui la proposta riguardi materia di competenza di più Commissioni o ne sia controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, promuove la convocazione congiunta di più Commissioni.

4. Analoga facoltà spetta al Presidente in relazione alla particolarità o alla complessità degli argomenti da trattare.

Art. 45 - Nomina dei componenti

1. I componenti delle Commissioni Consiliari, permanenti e non permanenti, sono nominati dal Consiglio Comunale con il provvedimento istitutivo della Commissione stessa, su designazione dei Capigruppo Consiliari.

2. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni Consiliari.

3. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e debbono astenersi, anche nelle riunioni delle Commissioni, dal partecipare a deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado o di società o di associazioni di cui hanno la rappresentanza.

Art. 46 - Dimissioni, decadenza, cessazione

1. Le dimissioni dalla carica di componente la commissione devono essere presentate al Consiglio mediante comunicazione scritta e sottoscritta, inviata al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Commissione e per conoscenza, al Segretario Comunale, o formalizzate in seduta consiliare e inserite a verbale.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

3. La perdita per qualsiasi causa della qualità di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla funzione di componente di qualsiasi commissione, senza necessità di alcuna presa d'atto o comunicazione.

4. Il Presidente del Consiglio, verificatesi le dimissioni o la decadenza oppure la cessazione del componente la commissione, iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio utile la sua sostituzione. In seduta, il Capogruppo consiliare di appartenenza designa un altro Consigliere che viene eletto con la procedura prevista negli articoli precedenti.

Art. 47 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni nella prima seduta eleggono a maggioranza tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. La presidenza della seduta è assunta dal Consigliere anziano tra i partecipanti qualora siano assenti il Presidente e il Vice Presidente o si tratti della seduta di insediamento della Commissione.

4. Su attivazione disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, il Presidente convoca la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare.

5. Ogni Consigliere può farsi sostituire nelle sedute delle Commissioni da un altro consigliere del suo gruppo, mediante delega scritta.

6. La convocazione è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso deve essere recapitato ai componenti delle commissioni nel loro domicilio, almeno 48 ore prima della riunione. L'avviso deve essere recapitato nello stesso termine al Sindaco, agli Assessori delegati alla materia da trattare, al Segretario Comunale e ai Responsabili degli Uffici comunali interessati.

7. I Responsabili degli Uffici Comunali interessati per materia, se convocati dal Presidente, sono tenuti a intervenire alle riunioni delle Commissioni per relazionare in merito ai punti all'ordine del giorno.

8. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei componenti delle Commissioni.

Art. 48 - Validità delle sedute e delle votazioni

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari non sono pubbliche.

2. La seduta è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti la Commissione.

3. Trascorsi 30 minuti dall'ora di convocazione, il Presidente, constatato che non è stato raggiunto il quorum, dichiara deserta la seduta.

4. Dopo due riunioni consecutive andate deserte, le proposte di deliberazione iscritte nel programma dei lavori vengono discusse direttamente in Consiglio Comunale.

5. La Commissione decide a maggioranza. Le votazioni avvengono con le stesse modalità previste per le deliberazioni consiliari.

6. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente che redige il verbale sommario dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente al presidente.

7. I verbali delle sedute, contengono le dichiarazioni dei Componenti che ne hanno fatto richiesta e le risultanze delle votazioni relativamente ad ogni argomento previsto nel programma dei lavori.

8. Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni è depositata in segreteria per essere unite alle proposte di deliberazione cui si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali.

9. Le risultanze delle Commissioni vengono comunicate al Presidente del Consiglio anche direttamente in seduta consiliare.

Art. 49 - Partecipazione alle sedute del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori

1. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale hanno facoltà di intervenire alle sedute delle Commissioni Consiliari per dare comunicazioni su argomenti iscritti nel programma dei lavori.

2. Gli Assessori possono partecipare alle sedute di commissione che trattano argomenti iscritti all'ordine del giorno e che riguardano il proprio Settore.

Art. 50 - Richieste di dati. Audizioni e collaborazioni di terzi

1. Le Commissioni possono chiedere informazioni, chiarimenti, notizie, copie di atti o documenti riguardanti le proposte di deliberazione, al Sindaco, agli Assessori o direttamente agli uffici competenti, ai Consiglieri proponenti gli atti (proposte, emendamenti, mozioni, altro...), che sono tenuti a fornirle nel termine assegnato.

2. I Responsabili delle Aree e dei Servizi in cui si articola la struttura organizzativa del Comune possono intervenire nelle sedute delle Commissioni Consiliari su richiesta del Presidente.

I Consiglieri Comunali proponenti atti da discutere in Commissione e successivamente in Consiglio, i Consiglieri competenti per professione o ambito di impegno nella materia in esame, i Presidenti delle Consulte, ove istituite possono, su richiesta del Presidente, intervenire nelle sedute delle Commissioni Consiliari, al fine di illustrare proposte, esprimere pareri non vincolanti, senza potere deliberativo.

3. L'audizione in Commissione di persone estranee all'Amministrazione può essere richiesta dal Presidente della Commissione e dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 51 - Commissione di indagine

1. Il Consiglio Comunale per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'Amministrazione Comunale, può deliberare l'istituzione di Commissioni di indagine, definendone nel contempo la composizione numerica, l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'Assemblea Consiliare.

2. Criteri e modalità di nomina della Commissione di indagine sono gli stessi previsti per le Commissioni Consiliari Permanenti.

3. La Commissione, per l'espletamento dell'incarico, ha il potere di ascoltare gli Amministratori, il Segretario Comunale, i Responsabili degli Uffici Comunali e gli altri dipendenti così come può convocare terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. La commissione ha diritto di accesso mediante esame e eventuale copia, a tutti gli atti e i documenti, in possesso degli Uffici Comunali, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento sull'accesso agli atti amministrativi.

4. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio Comunale della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati delle indagini.

5. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

Art. 52 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con le medesime modalità previste per le Commissioni Comunali Permanenti, Commissioni con lo specifico incarico di studiare problemi, piani e

programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi o dallo Statuto.

2. Le Commissioni di studio possono essere istituite per effettuare accertamenti conoscitivi relativi al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi, progetti e interventi.

3. Con la Deliberazione che istituisce una Commissione di studio, il Consiglio Comunale ne definisce la composizione numerica, l'oggetto di attività, l'ambito e il termine per riferire all'Assemblea Consiliare.

4. Il Presidente della Commissione di Studio presenta al Consiglio Comunale la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato e ne illustra in seduta le risultanze.

Art. 53 - Disposizione di rinvio

1. Ove non in contrasto con specifiche disposizioni, alle Commissioni Consiliari sono applicabili le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio Comunale.

Capo IX

NORME FINALI

Art. 54 - Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri Comunali in carica.

2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 55 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune ove resterà affisso per trenta giorni consecutivi in modo da consentirne l'effettiva conoscenza.

Indice:

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

Art. 3 - Luogo delle riunioni

Art. 4 - Pubblicità delle riunioni

Art. 5 - Adunanze aperte

Capo II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 6 - Mandato elettivo

Art. 7 - Obbligo di astensione

Art. 8 - Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

Art. 9 - Diritti dei Consiglieri

Capo III - GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 10 – I Gruppi Consiliari - La Conferenza dei Capigruppo

Art. 11 - Il Consigliere anziano

Art.12 – Il Presidente del Consiglio Comunale

Art. 13 - Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio Comunale

Capo IV - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 14 – Convocazione

Art. 15 - Ordine del giorno

Art. 16 - Termini di consegna

Art. 17 - Pubblicazione

Art. 18 - Deposito degli atti

Art. 19 - Presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione

Art. 20 - L'informazione dei Consiglieri

Capo V - LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21 - Validità delle riunioni

Art. 22 - Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

Art. 23 - La partecipazione del Segretario

Art. 24 - Comportamento dei Consiglieri

Art. 25 - Ordine della discussione

Art. 26 - Ordine dei lavori e svolgimento della discussione

Art. 27 - Interrogazioni

Art. 28 - Ordini del Giorno, Risoluzioni, Mozioni

Art. 29 - Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 30 - Mozione d'ordine e fatto personale

Art. 31 - Termine della riunione

Capo VI - VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Art. 32 - Le votazioni

Art. 33 - Forme di votazioni

Art. 34 - Esito delle votazioni

Art. 35 - Redazione del verbale

Art. 36 - Approvazione del verbale

Capo VII - AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

Art. 37 - Principi generali

Art. 38 - Risorse

Art. 39 - Servizi

Art. 40 - Attività di gestione

Capo VIII - COMMISSIONE CONSILIARI

Art. 41 - Tipologia delle Commissioni Consiliari

Art. 42 - Istituzione e cessazione

Art. 43 - Compiti

Art. 44 - Competenze per materia

Art. 45 - Nomina dei componenti

Art. 46 - Dimissioni, decadenza, cessazione

Art. 47 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

Art. 48 - Validità delle sedute e delle votazioni

Art. 49 - Partecipazione alle sedute del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori

Art. 50 - Richieste di dati. Audizioni e collaborazioni di terzi

Art. 51 - Commissione di indagine

Art. 52 - Commissioni di studio

Art. 53 - Disposizione di rinvio

Capo IX - NORME FINALI

Art. 54 - Diffusione del regolamento

Art. 55 - Entrata in vigore